

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

- ★ **Direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi** 1

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 92/121/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1992

sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la presente direttiva si inserisce negli obiettivi enunciati nel Libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno;

considerando l'opportunità di armonizzare le regole essenziali in materia di vigilanza dei grandi fidi degli enti creditizi; che occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva;

considerando che la presente direttiva è stata oggetto di una consultazione del comitato consultivo bancario il quale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso alle attività degli enti creditizi e il suo esercizio ⁽⁴⁾, ha il compito di presentare alla Commissione qualsiasi proposta per il coordinamento dei coefficienti applicabili negli Stati membri;

considerando che la vigilanza e il controllo dei fidi degli enti creditizi costituiscono parte integrante della vigilanza su questi ultimi; che l'eccessiva concentrazione di fidi a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti collegati può comportare il rischio di perdite di livello inaccettabile; che tale situazione può essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità dell'ente creditizio;

considerando che la raccomandazione 87/62/CEE della Commissione ⁽⁵⁾ ha introdotto gli orientamenti comuni relativi alla vigilanza ed al controllo dei grandi fidi degli enti creditizi; che era stato scelto questo strumento perché consentiva di adeguare gradualmente i sistemi esistenti e di istituire nuovi sistemi senza turbare il sistema bancario nella Comunità; che, conclusa questa prima fase, è opportuno procedere ora all'adozione di un atto vincolante applicabile a tutti gli enti creditizi della Comunità;

considerando infatti che, poiché su un mercato bancario unificato gli enti creditizi si trovano in concorrenza diretta tra loro, è necessario che gli obblighi in materia di vigilanza applicabili in tutta la Comunità siano equivalenti; che, a tale scopo, i criteri applicati per determinare la concentrazione dei rischi devono essere disciplinati da norme giuridicamente vincolanti a livello comunitario e non possono essere lasciati alla piena discrezionalità degli Stati membri; che l'adozione di norme comuni favorirà pertanto gli interessi della Comunità in quanto eviterà disparità nelle condizioni di concorrenza, rafforzando nel contempo il sistema bancario comunitario;

considerando che, per quanto concerne le specifiche tecniche contabili mediante le quali saranno valutati i fidi, si rinvia alle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ⁽⁶⁾;

⁽¹⁾ GU n. C 123 del 9. 5. 1991, pag. 18 e
GU n. C 175 del 11. 7. 1992, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 74, e
GU n. C 337 del 21. 12. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 339 del 31. 12. 1991, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU n. L 33 del 4. 2. 1987, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.

considerando che la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi ⁽¹⁾, contiene un elenco dei rischi di credito assunti dagli enti creditizi; che è pertanto opportuno rinviare a tale elenco per la definizione dei rischi ai sensi della presente direttiva; che non è invece opportuno riferirsi in linea di principio alle ponderazioni né alle categorie di rischio stabilite dalla direttiva 89/647/CEE; che infatti tali ponderazioni e categorie di rischi sono state concepite al fine di stabilire un criterio di solvibilità generale per coprire il rischio di credito degli enti creditizi; che, nell'ambito di una regolamentazione sui grandi fidi, l'obiettivo è di limitare il rischio massimo di perdite di un ente creditizio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti collegati; che occorre dunque adottare un approccio prudente consistente nel registrare, in linea generale, i rischi al loro valore nominale, senza applicazione di ponderazioni o categorie di rischio;

considerando che, quando un ente creditizio assume rischi nei confronti della propria impresa madre o di altre imprese figlie di tale impresa madre, si impone una prudenza particolare; che la gestione dei rischi assunti dagli enti creditizi deve essere condotta in maniera totalmente autonoma nell'osservanza dei principi di una sana gestione bancaria, a prescindere da qualsiasi considerazione estranea a tali principi; che le disposizioni della seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, riguardanti l'accesso alle attività degli enti creditizi e il suo esercizio ⁽²⁾, prevedono, qualora l'influenza esercitata dalle persone che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata in un ente creditizio sia suscettibile di essere incompatibile con una sana e prudente gestione dell'ente, che le autorità competenti prendano le misure appropriate per porre fine a tale situazione; che, in materia di grandi rischi, occorre altresì prevedere norme specifiche per i rischi assunti da un ente creditizio verso le imprese del proprio gruppo, ossia norme più restrittive rispetto a quelle previste per gli altri rischi; che tale limitazione più rigorosa non deve tuttavia essere applicata quando l'impresa madre è un istituto finanziario o un ente creditizio e quando le altre figlie sono enti creditizi, istituti finanziari o imprese di servizi bancari ausiliari, purché tutte queste imprese siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio a cui fanno capo; che in questo caso la vigilanza su base consolidata sull'insieme così costituito permette infatti un controllo efficace, senza che sia indispensabile prevedere norme più severe per limitare i rischi; che in tal modo i gruppi bancari saranno altresì incoraggiati ad organizzare le proprie strutture in maniera da permettere l'esercizio della vigilanza su base consolidata, il che costituisce un risultato auspicabile poiché consente di instaurare una vigilanza più completa;

considerando che, per garantire un'applicazione armoniosa della direttiva, occorre permettere agli Stati membri di prevedere un'applicazione in due fasi dei nuovi limiti; che per gli enti creditizi più piccoli può essere giustificato un periodo transitorio più lungo in quanto un'applicazione in tempi più ravvicinati della soglia del 25 % ridurrebbe troppo bruscamente la loro attività creditizia;

considerando che la direttiva 89/646/CEE attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione analoghe a quelle che il Consiglio si è riservato nella direttiva 89/299/CEE, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi ⁽³⁾;

considerando che, tenuto conto della specificità del settore in causa, il comitato previsto all'articolo 22 della direttiva 89/646/CEE deve essere incaricato di assistere la Commissione ai fini dell'esercizio delle competenze ad essa attribuite, conformemente alla procedura fissata all'articolo 2 [procedura III, variante (b)] della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che, con riguardo alla vigilanza su grandi fidi relativi ad attività prevalentemente soggette a rischi di mercato, il coordinamento dei metodi di vigilanza prescritto può essere garantito mediante un atto a livello comunitario sull'adeguatezza dei fondi propri delle imprese di investimento e degli enti creditizi; che, in attesa della normativa comunitaria relativa ai grandi fidi summenzionati, ciò implica che la vigilanza sui grandi fidi relativi ad attività prevalentemente soggette a rischio di mercato, come il portafoglio di negoziazione, gli impegni di acquisto a fermo di valori immobiliari al momento dell'emissione e crediti connessi al regolamento di transazioni su valori mobiliari, possa continuare ad essere svolta dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «ente creditizio»: un ente creditizio ai sensi dell'articolo 1, primo trattino, della direttiva 77/780/CEE, ivi comprese le sue succursali in paesi terzi, come pure ogni impresa privata o pubblica, ivi comprese le sue succursali, quale corrisponde alla definizione dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE ed è stata autorizzata in un paese terzo;

⁽¹⁾ GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 92/30/CEE (GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52).

⁽³⁾ GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

- b) «*autorità competenti*»: le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, nono trattino, della direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza degli enti creditizi su base consolidata (*);
- c) «*impresa madre*»: un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, settimo trattino della direttiva 92/30/CEE;
- d) «*impresa figlia*»: un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1, ottavo trattino della direttiva 92/30/CEE;
- e) «*società di partecipazione finanziaria*»: una società ai sensi dell'articolo 1, terzo trattino della direttiva 92/30/CEE;
- f) «*ente finanziario*»: un ente finanziario ai sensi dell'articolo 1, secondo trattino della direttiva 92/30/CEE;
- g) «*impresa di servizi bancari ausiliari*»: un'impresa ai sensi dell'articolo 1, quinto trattino della direttiva 92/30/CEE;
- h) «*fidi*»: le voci dell'attivo e le voci fuori bilancio di cui all'articolo 6 o degli allegati I e III della direttiva 89/647/CEE senza le ponderazioni o le categorie di rischio ivi contemplate; i rischi previsti all'allegato III sono calcolati secondo uno dei metodi descritti nell'allegato II della direttiva medesima, senza applicarvi le ponderazioni previste in funzione della controparte; previa approvazione delle autorità competenti, possono essere esclusi dalla definizione dei fidi tutti gli elementi coperti al 100 % da fondi propri, purché non rientrino nel calcolo del coefficiente di solvibilità o degli altri coefficienti di vigilanza previsti negli atti comunitari; i fidi non comprendono:
- nel caso delle operazioni in valuta, i rischi assunti nel corso ordinario del regolamento nel periodo di 48 ore successivo all'effettuazione del pagamento; oppure
 - nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di valori mobiliari, i rischi assunti nel corso ordinario del regolamento nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei valori mobiliari, a seconda della data più prossima;
- i) «*zona A*»: la zona di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 89/647/CEE;
- j) «*zona B*»: la zona di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 89/647/CEE;
- k) «*fondi propri*»: i fondi propri di un ente creditizio ai sensi della direttiva 89/299/CEE;
- l) «*controllo*»: il legame che intercorre tra un'impresa madre e un'impresa figlia, come definito nell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, o una relazione della stessa natura fra una persona fisica o giuridica e un'impresa;
- m) «*gruppo di clienti collegati*»:
- due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente dimostrato, costituiscono un insieme sotto il profilo del rischio, un quanto una di esse ha direttamente o indirettamente un potere di controllo sull'altra o sulle altre;
- oppure
- due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono legami in termini di controllo ai sensi del primo trattino, ma che sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di rimborso.

Articolo 2

Campo d'applicazione

La presente direttiva riguarda gli enti creditizi che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE.

Gli Stati membri possono tuttavia non applicare la presente direttiva:

- a) agli enti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE;
- b) agli enti di uno stesso Stato membro, definiti all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 77/780/CEE, i quali sono affiliati ad un organismo centrale stabilito in tale Stato membro, a condizione che, ferma restando l'applicazione della presente direttiva all'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti affiliati sia soggetto a vigilanza globale.

Articolo 3

Notifica dei grandi fidi

1. Il fido di un ente creditizio verso un cliente o un gruppo di clienti collegati è considerato un grande fido quando il suo valore è pari o superiore al 10 % dei fondi propri dell'ente creditizio.

(*) GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52.

2. L'ente creditizio notifica alle autorità competenti i grandi fidi ai sensi del paragrafo 1. Gli Stati membri prevedono che la notifica venga effettuata a loro scelta secondo una delle due modalità seguenti:

- notifica di tutti i grandi fidi almeno una volta all'anno con l'obbligo di comunicare nel corso dell'anno tutti i nuovi grandi fidi ed ogni aumento dei grandi fidi pari o superiore al 20 % rispetto all'ultima comunicazione;
- notifica di tutti i grandi fidi almeno quattro volte all'anno.

3. Possono tuttavia essere esonerati dall'obbligo della notifica ai sensi del paragrafo 2 i fidi esonerati in virtù dell'articolo 4, paragrafo 7, lettere a), b), c), d), f), g) e h). La notifica prevista al paragrafo 2, secondo trattino del presente articolo può avvenire due volte all'anno per i fidi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettere e) e da i) a s) e paragrafi 8, 9 e 10.

4. Le autorità competenti prescrivono che ogni ente creditizio abbia sane procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno per l'individuazione e la contabilizzazione di tutti i grandi fidi e per le loro successive modifiche, conformemente alle definizioni ed ai requisiti della presente direttiva, nonché per la vigilanza su detti grandi fidi in relazione alla politica degli enti creditizi in materia di fidi.

L'ente creditizio che si avvalga del disposto del paragrafo 3 conserva la documentazione relativa alle motivazioni adottate per un periodo di un anno a decorrere dal fatto generatore dell'esonero, onde permettere alle autorità competenti di verificarne la fondatezza.

Articolo 4

Limiti dei grandi fidi

1. Un ente creditizio non può concedere ad un singolo cliente o a un gruppo di clienti collegati fidi il cui valore superi il 25 % dei fondi propri dell'ente creditizio stesso.
2. Il limite percentuale di cui al paragrafo 1 è ridotto al 20 % quando il cliente o il gruppo di clienti collegati è l'impresa madre o l'impresa figlia dell'ente creditizio e/o una o più imprese figlie dell'impresa madre. Tuttavia gli Stati membri possono non subordinare i fidi concessi a questi clienti al limite del 20 % se prevedono un controllo speciale dei fidi in questione grazie ad altre misure o procedure. Essi informano la Commissione e il comitato consultivo bancario del tenore di tali misure o procedure.
3. Un ente creditizio non può concedere grandi fidi per un valore cumulativo che superi l'800 % dei fondi propri dell'ente creditizio stesso.
4. Gli Stati membri possono prevedere limiti più restrittivi dei limiti contemplati ai paragrafi 1, 2 e 3.
5. Per quanto riguarda i fidi concessi, un ente creditizio deve rispettare costantemente i limiti di cui ai paragrafi 1, 2, e 3. Se tuttavia, in casi eccezionali, i fidi concessi superano il limite previsto, una notifica deve essere immediatamente trasmessa alle autorità competenti che possono, qualora le circostanze lo giustifichino, fissare un termine determinato entro cui l'ente creditizio deve conformarsi ai limiti summenzionati.
6. Gli Stati membri possono esonerare, in tutto o in parte, dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 i fidi concessi da un ente creditizio alla sua impresa madre, alle altre imprese figlie dell'impresa e alle proprie imprese figlie, purché tali imprese siano comprese nella vigilanza su base consolidata cui è soggetto il medesimo ente creditizio, conformemente alla direttiva 92/30/CEE o a norme equivalenti vigenti in un paese terzo.
7. Gli Stati membri possono esonerare in tutto o in parte dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 i fidi seguenti:
 - a) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali o di banche centrali della zona A;
 - b) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle Comunità europee;
 - c) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali o di banche centrali della zona A o delle Comunità europee;
 - d) altri fidi concessi ad amministrazioni centrali o banche centrali della zona A ovvero da questi garantiti o altri fidi concessi alle Comunità europee o da queste garantiti;
 - e) voci dell'attivo che rappresentano crediti ed altri fidi nei confronti di amministrazioni centrali o di banche centrali della zona B, denominati o, se del caso, finanziati con raccolta nella valuta nazionale del debitore;
 - f) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su valori mobiliari emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali della zona A, dalle Comunità europee o dalle amministrazioni regionali o locali degli Stati membri per le quali è applicabile una ponderazione dello 0 % in materia di solvibilità conformemente all'articolo 7 della direttiva 89/647/CEE;
 - g) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su contanti presso l'ente che concede il prestito o presso l'ente creditizio che è l'impresa madre o un'impresa figlia di quest'ultimo;

- h) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su valori mobiliari rappresentativi di deposito emessi dall'ente che concede il prestito, o da un ente creditizio che sia l'impresa madre o un'impresa figlia di quest'ultimo e depositati presso uno qualsiasi di questi enti;
- i) voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti creditizi, di durata pari o inferiore ad un anno, e che non sono fondi propri di detti enti ai sensi della direttiva 89/299/CEE;
- j) voci dell'attivo che rappresentano crediti ed altri fidi, di durata pari o inferiore ad un anno, garantiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 89/647/CEE nei confronti di enti che non sono enti creditizi ma soddisfano le condizioni di cui al paragrafo precitato;
- k) effetti commerciali e altri effetti analoghi, di durata pari o inferiore all'anno, recanti la firma di un altro ente creditizio;
- l) obbligazioni definite all'articolo 22, paragrafo 4 della direttiva 85/611/CEE (*);
- m) fino a successivo coordinamento, le partecipazioni in compagnie di assicurazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3 della direttiva 89/646/CEE fino ad un massimo del 40 % dei fondi propri dell'ente creditizio che assume la partecipazione;
- n) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio che concede il prestito è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni legali o clausole statutarie e ai quali spetta, in applicazione delle disposizioni citate, procedere alla compensazione delle attività liquide entro la rete medesima;
- o) fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su valori mobiliari diversi da quelli di cui alla lettera f) a condizione che i valori mobiliari non siano emessi dall'ente creditizio stesso o dalla sua impresa madre o da una delle loro imprese figlie o dal cliente o gruppo di clienti collegati in questione. I valori mobiliari forniti come pegno devono essere valutati al prezzo di mercato e offrire un margine di garanzia rispetto ai fidi garantiti e devono essere quotati in borsa o essere effettivamente negoziabili e regolarmente quotati su mercato che funzioni tramite operatori professionali riconosciuti e che assicuri, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, la possibilità di determinare un prezzo oggettivo che consenta di verificare in ogni momento il margine di garanzia di tali valori mobiliari. Il margine di garanzia prescritto è pari al 100 %; è tuttavia pari al 150 % nel caso di azioni e al 50 % nel caso di obbligazioni emesse da enti creditizi, da amministrazioni regionali o locali degli Stati membri diverse da quelle di cui all'articolo 7 della direttiva 89/647/CEE e nel caso di obbligazioni emesse dalla Banca europea per gli investimenti e dalle banche multilaterali di sviluppo ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/647/CEE. I valori mobiliari dati in pegno non possono costituire fondi propri degli enti creditizi ai sensi della direttiva 89/299/CEE;
- p) prestiti garantiti secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti con un'ipoteca su alloggio e operazioni di leasing in virtù delle quali il locatore mantiene la piena proprietà dell'abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto, in entrambi i casi fino al 50 % del valore dell'alloggio in questione. Il valore dell'alloggio è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri rigorosi di valutazione stabiliti con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La stima è effettuata almeno una volta all'anno. Ai fini della presente lettera, si deve intendere per «alloggio» un alloggio occupato o dato in locazione dal debitore;
- q) 50 % delle voci fuori bilancio a rischio medio/basso menzionate nell'allegato I della direttiva 89/647/CEE;
- r) previo accordo delle autorità competenti, le garanzie diverse dalle garanzie su crediti distribuiti fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti affiliati dalle società di mutua garanzia dotate dello statuto di enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), fatta salva una ponderazione del 20 % del loro importo.
- Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'uso che fanno di questa facoltà in modo da assicurarla del fatto che non ci sia una distorsione della concorrenza. Entro cinque anni dall'adozione della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio una relazione corredata, se necessario, da proposte adeguate;
- s) le voci fuori bilancio con basso rischio menzionate all'allegato I della direttiva 89/647/CEE, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di

(*) GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 3. Direttiva modificata dalla direttiva 88/220/CEE (GU n. L 100 del 19. 4. 1988, pag. 31).

clienti collegati un accordo in virtù del quale il rischio può essere erogato soltanto a condizione che sia stato verificato che non vengano superati i limiti applicabili conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.

8. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o locali degli Stati membri, nonché agli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti; nell'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 7 della direttiva 89/647/CEE gli Stati membri possono tuttavia applicare una ponderazione dello 0 %.

9. Per le finalità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti creditizi di durata superiore ad un anno, ma inferiore o pari a tre, e una ponderazione del 50 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi, di durata superiore a tre anni, a condizione che tali crediti siano rappresentati da strumenti di debito emessi da un ente creditizio e sempre che detti titoli di debito, a giudizio delle autorità competenti, siano effettivamente negoziabili in un mercato costituito da operatori professionali e siano soggetti a quotazione giornaliera su tale mercato, o la loro emissione sia stata autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio emittente. In tutti i casi queste voci non possono rappresentare fondi propri ai sensi della direttiva 89/299/CEE.

10. In deroga alle disposizioni del paragrafo 7, punto i) e del paragrafo 9, gli Stati membri possono attribuire una ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti creditizi, indipendentemente dalla loro durata.

11. Quando un fido concesso a un cliente è garantito da un terzo o da un pegno sotto forma di valori emessi da un terzo alle condizioni definite al paragrafo 7, lettera a), gli Stati membri possono:

— considerare il fido come concesso a tale terzo e non al cliente, se il fido è garantito direttamente e incondizionatamente da tale terzo, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti;

— considerare il fido come concesso a tale terzo e non al cliente, se il fido definito al paragrafo 7, lettera o) è garantito da un pegno alle condizioni ivi menzionate.

12. Al più tardi entro 5 anni dalla data di cui all'articolo 8, paragrafo 1, il Consiglio esamina sulla base di una relazione della Commissione il trattamento dei fidi

interbancari di cui al paragrafo 7, lettera i) e ai paragrafi 9 e 10. Il Consiglio decide le eventuali modifiche da apportarvi, sulla base di una proposta della Commissione.

Articolo 5

Vigilanza su base consolidata e su base non consolidata

1. Se l'ente creditizio non è né un'impresa madre né un'impresa figlia, l'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 4 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore forma oggetto di vigilanza su base non consolidata.

2. Negli altri casi il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 4 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore è esercitato su base consolidata in conformità della direttiva 92/30/CEE.

3. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 4 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore, gli Stati membri possono rinunciare alla vigilanza su base individuale o parzialmente consolidata nei confronti di un ente creditizio che, in quanto impresa madre, è soggetto alla vigilanza su base consolidata, e nei confronti di qualsiasi impresa figlia di detto ente che sia soggetta alla loro autorizzazione e vigilanza e sia compresa nella vigilanza su base consolidata.

Essi possono anche rinunciare alla vigilanza qualora l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria stabilita nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, sempre che detta società sia soggetta alla medesima vigilanza esercitata sugli enti creditizi.

Nei casi previsti al primo e secondo comma, devono essere prese misure per garantire una suddivisione adeguata dei rischi nell'ambito del gruppo.

4. Quando un ente creditizio, la cui impresa madre è essa stessa un ente creditizio, è stato autorizzato ed ha sede in un altro Stato membro, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione impongono l'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 4 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore, su base individuale o, se del caso, su base parzialmente consolidata.

5. Nonostante i requisiti del paragrafo 4, le autorità competenti per l'autorizzazione dell'impresa figlia di un'impresa madre, che è essa stessa un ente creditizio autorizzato ed ha sede in un altro Stato membro, possono trasferire, in virtù di un accordo bilaterale, la re-

sponsabilità della vigilanza sul rispetto degli obblighi fissati agli articoli 3 e 4 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore, alle autorità competenti che hanno autorizzato e vigilano sull'impresa madre. La Commissione e il comitato consultivo bancario devono essere informati dell'esistenza e del contenuto di tali accordi.

Articolo 6

Disposizioni transitorie relative ai fidi eccedenti i limiti

1. Qualora alla data di pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, un ente creditizio abbia già concesso uno o più fidi il cui valore supera i limiti stabiliti dalla presente direttiva per i singoli grandi fidi o per il cumulo dei grandi fidi, le autorità competenti impongono all'ente creditizio di prendere le misure necessarie affinché il fido o i fidi in questione vengano adeguati al livello prescritto dalle disposizioni della presente direttiva.

2. Il riadeguamento del fido o dei fidi al livello autorizzato è predisposto, deliberato, attuato o completato entro un termine che le autorità competenti ritengono congruo sotto il profilo della buona gestione e della concorrenza leale. Le autorità competenti informano la Commissione e il comitato consultivo bancario del calendario da esse stabilito per il processo generale di riadeguamento.

3. L'ente creditizio non può prendere misure che abbiano per effetto di aumentare i fidi di cui al paragrafo 1 rispetto al livello che essi raggiungono alla data di pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. Il termine applicato ai sensi del paragrafo 2 scade, al più tardi, il 31 dicembre 2001. I fidi con scadenza più lunga, di cui l'ente che concede il prestito è tenuto a rispettare i termini contrattuali, possono essere mantenuti fino alla suddetta scadenza.

5. Fino al 31 dicembre 1998 gli Stati membri possono elevare il limite stabilito, all'articolo 4 paragrafo 1 al 40 % e il limite previsto all'articolo 4 paragrafo 2 al 30 %. In tal caso e fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, il termine per ricondurre i fidi esistenti alla fine di questo periodo ai livelli previsti all'articolo 4 scade il 31 dicembre 2001.

6. Soltanto per gli enti creditizi i cui fondi propri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE non sono superiori a 7 milioni di ecu, gli Stati membri possono prorogare di 5 anni i termini previ-

sti al paragrafo 5. Gli Stati membri che ricorrono alle disposizioni del presente paragrafo prendono misure per impedire distorsioni di concorrenza e ne informano la Commissione e il comitato consultivo bancario.

7. Nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6, un fido può essere considerato un «grande fido» se il suo valore è uguale o superiore al 15 % dei fondi propri.

8. Fino al 31 dicembre 2001 gli Stati membri possono sostituire la frequenza di notifica dei grandi fidi prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, con una frequenza minima di due volte all'anno.

9. Gli Stati membri possono esonerare totalmente o parzialmente dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 i fidi concessi da un ente creditizio, consistenti in prestiti ipotecari ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 89/647/CEE, contratti entro otto anni dalla data fissata all'articolo 8, paragrafo 1 della presente direttiva, nonché le transazioni relative a leasing su beni immobiliari ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 della direttiva 89/647/CEE, contratte entro otto anni dalla data fissata all'articolo 8, paragrafo 1 della presente direttiva. In entrambi i casi l'esenzione può ammontare al massimo al 50 % del valore dei beni in questione.

10. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, fino al 31 dicembre 1998, il Portogallo può esonerare totalmente o parzialmente dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3 i fidi concessi da un ente creditizio a Electricidade de Portogallo (EDP) e a Petrogal.

Articolo 7

Successive modifiche

1. Sono adottate secondo la procedura prevista nel paragrafo 2 le modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda i punti sottoelencati:

- il chiarimento delle definizioni per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- il chiarimento delle definizioni allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva;
- l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni in base a quelle degli atti successivi concernenti gli enti creditizi e le materie connesse;
- il chiarimento delle ipotesi di esonero di cui all'articolo 4, paragrafi da 5 a 10.

2. La Commissione è assistita dal comitato previsto all'articolo 22, paragrafo 2, primo comma della direttiva 89/646/CEE.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa alle votazioni.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data di presentazione al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. In attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie destinate a disciplinare la vigilanza, su base consolidata o meno, dei grandi fidi relativi ad attività prevalentemente soggette a rischi di mercato, gli Stati membri trattano detti grandi fidi conformemente alle modalità che essi adottano tenendo conto della peculiarità dei rischi in questione.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD